

Sentenza n.8928/2009 - RIORDINO DIRIGENZA STATALE - ISTITUZIONE AREA VICEDIRIGENZA.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6359 del 2009, proposto da:

Omissis

contro

Ministero Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 05340/2009, resa tra le parti, concernente RIORDINO DIRIGENZA STATALE - ISTITUZIONE AREA VICEDIRIGENZA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e dopo aver preavvertito le parti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 il Consigliere Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Capunzo e l'avv. dello Stato Ventrella;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini del combinato disposto degli articoli 21 (comma decimo) e 26 (comma quarto) della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000, dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, preavvertite le parti.

Recita il citato art. 26 che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità del ricorso nei suoi vari aspetti in rito, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Nella specie, la questione controversa è stata direttamente chiarita dal legislatore mediante la norma di interpretazione di cui all'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 159.

2.- Gli odierni appellanti hanno adito il Tar in epigrafe indicato per l'annullamento del silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento a vedere adottato, a cura delle convenute amministrazioni, il decreto di equiparazione con le corrispondenti qualifiche funzionali valevoli per il personale afferente al Comparto Ministeri "quale atto prodromico" all'istituzione della separata area della Vicedirigenza, così come normativamente prevista con decorrenza economica e giuridica dall'entrata in vigore della sua legge istitutiva, la n. 145 del 15 luglio 2002, ovvero - in via meramente gradata - dalla formale sottoscrizione del C.C.N.L. Comparto Ministeri, valevole per il quadriennio 2006 - 2009.

Con la sentenza impugnata, i primi giudici hanno dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dagli interessati, dipendenti da varie amministrazioni pubbliche (Università-Enti Locali- Agenzie fiscali) i quali, con l'appello in esame, hanno riproposto il tema della competenza del giudice amministrativo a pronunciare l'obbligo delle Amministrazioni di emanare gli atti previsti dalla legge n. 145 del 2002, indispensabili per soddisfare la pretesa alla qualifica di vice dirigente.

L'Avvocatura statale, costituitasi nel giudizio in rappresentanza delle Amministrazioni intimate, ha invece eccepito vari profili di inammissibilità del ricorso: carenza di legittimazione ad agire dei singoli lavoratori in ordine alle procedure di contrattazione collettiva, difetto di giurisdizione,

inconfigurabilità di un silenzio rifiuto impugnabile.

L'appello è da respingere per l'assorbente e prevalente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.

3.- Innanzitutto, va considerato - a termini dell'art. 17 bis del d.lvo n. 165 del 2001, come inserito dall'art. 7, comma 3, della citata legge n.145 del 2002 - che il rapporto di presupposizione intercorre, viceversa, tra la contrattazione collettiva che deve disciplinare l'istituzione della vice dirigenza (comma 1) e la previsione del successivo comma 2, secondo la quale "la disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente delle altre amministrazioni...", in funzione della quale va definito il sistema delle equivalenze, donde la priorità della contrattazione collettiva affermata dai primi giudici.

In via dirimente, infine, va rilevato - alla luce della citata norma interpretativa intervenuta in materia di vice dirigenza (art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 159) - che la relativa disciplina ha natura costitutiva ed è di esclusiva pertinenza della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, ragione per la quale sono pienamente da condividere le conclusioni raggiunte dal Tar in ordine al rilevato difetto di giurisdizione.

4.- Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata, con indicazione - a termini dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - della appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario.

Anche le spese di lite relative all'odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 con l'intervento dei

Signori:

Pier Luigi Lodi, Presidente FF

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione